



PARERE MOTIVATO
n.68 del 9 Aprile 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Terzo Piano degli Interventi del Comune di Dolcè (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Aprile 2019 come da nota di convocazione in data 5 Aprile 2019 prot. n.137342;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Dolcè con nota prot. n.10930 del 28.12.2018, acquisita al protocollo regionale al n.5527 del 08.01.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Terzo Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.22709 dell'1.03.19 assunto al prot. reg. al n.87375 dell'1.03.19 di ARPAV;
- Parere n.1120 dell'1.03.19 assunto al prot. reg. al n.86786 dell'1.03.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.6663 del 4.03.19 assunto al prot. reg. al n.89076 del 5.03.19 dell'Autostrada del Brennero,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 14/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza riguarda il Terzo Piano degli interventi del Comune di Dolcè. Tale Piano risulta adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 201/12/2018.

Con il Terzo Piano degli Interventi l'Amministrazione Comunale:

- verifica della possibilità di rinnovo dei PUA non attuati (non convenzionati), sulla base delle disposizioni normative vigenti;
- rinnova degli accordi art.6 L.11/2004 non ancora attuati con verifica della possibilità di proroga e di modifica;
- prevede nuovi accordi art.6 L.11/2004 (compresi schemi ed eventuali documenti necessari all'inserimento degli accordi nel PI).
- inserisce modifiche puntuali alla cartografia e alle norme tecniche operative, a seguito di avviso pubblico del 29/12/2016, prot. 10157 (avviso relativo alla raccolta di manifestazione di interesse per il Piano in esame).

A seguito della pubblicazione dell'Avviso, per la raccolta delle manifestazioni di interesse presentate per il terzo Piano degli Interventi sono state acquisite 19 manifestazioni di interesse generiche e 12 richieste relative ad accordi.

Le 12 istanze relative ad accordi afferiscono a modifiche e/o rinnovi di accordi già inseriti nei Piani degli interventi precedenti e, quindi, per tali istanze, il Terzo Piano degli interventi non apporta alcuna modifica limitandosi a confermare la validità degli accordi precedentemente inseriti.

A seguito della Valutazione effettuata dall'Amministrazione Comunale sono state accolte 9 manifestazioni di interesse generiche. Delle 9 istanze solo 5 sono state ritenute necessitanti di specifica valutazione, ai sensi del disposto dell'art. 12 del D. lgs 152/2006; tali istanze sono individuate nell'allegato 01 del Terzo Piano degli interventi "Valutazioni tecnico/urbanistiche richieste relative al Terzo Piano degli Interventi", come istanze: 13 - 14 - 17 - 29 - 30.

Nello specifico, delle istanze per le quali si ritiene necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS, 4 istanze comportano una modifica della zonizzazione e la riclassificazione degli ambiti interessati da aree edificabili a verde privato (istanze 13 - 17 - 29 - 30), mentre 1 istanza (istanza n. 14) riguarda l'inserimento di un nuovo accordo ai sensi dell'art 6, LR 11/2004: l'Accordo N. 28.

Relativamente alle Aree di Variante riguardanti riclassificazioni a Verde privato si evidenzia che tali



aree si configurano come ambiti di urbanizzazione consolidata e di piccole dimensioni e per le quali i proponenti hanno richiesto la destinazione a giardino di pertinenza.

La superficie trasformata a verde privato risulta complessivamente pari a 2.789 mq.

Per queste aree le norme tecniche di Piano prevedono di eliminare le possibilità edificatorie, rendendo possibile la sola esecuzione di interventi legati all'arredo urbano e alla realizzazione di piccole strutture pertinenziali.

Nel RAP l'analisi, effettuata sulle le componenti ambientali interessate, ha evidenziato che:

- per i punti di Variante individuati dalle istanze nn. 17 – 19 - 30 le riclassificazioni proposte non provocano alterazioni significative sull'ambiente e non si rilevano potenziali impatti significativi sull'ambiente;
- per il punto di Variante individuato dall'istanza n.13 l'area interessata alla riclassificazione presenta una elevata fragilità a livello idrogeologico, come indicato dalle tavole del PAT ed evidenziato nel Parere reso dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Con preciso riferimento all'istanza N. 13, in considerazione delle problematiche relative agli aspetti di sicurezza idrogeologica, si ritiene che debba essere data puntuale attuazione alle indicazioni e/o prescrizioni contenute nella specifica pianificazione di settore (Piano di Assetto Idrogeologico - PAI e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - PGRA) e, in particolare, a quanto riportato all'art. 10 del PAI.

Relativamente alle Aree di Variante identificate come nuovo Accordo N. 28 – Istanza n.14 si evidenzia che suddette aree interessate all'accordo si configurano come zone di urbanizzazione consolidata.

L'ambito oggetto di riclassificazione nelle tavole del PAT viene ricompreso tra quelli interessati da "Interventi di riqualificazione e riconversione".

Nel RAP è precisato che l'Accordo è definito attraverso una specifica scheda progetto che ne definisce i termini di attuazione. Per le aree interessate l'accordo prefigura un utilizzo teso a rispondere alle esigenze di sviluppo dello stabilimento produttivo del proponente relativamente alla gestione di movimentazione di merci e persone.

Il Piano in esame prevede le seguenti riclassificazioni:

- da ZTO "F4 area a parcheggio" e ZTO "F2 – Area per attrezzature di interesse comune" (superficie totale interessata 4.564 mq) a ZTO "Parcheggio Privato PP" (per 2539 mq) e in parte a ZTO "T4/1 Industriale artigianale di completamento" (per 2025 mq);
- da ZTO T1 "Tessuto storico" e ZTO "Verde Privato" (superficie totale interessata 2.520 mq) a ZTO F4 "Aree a parcheggio".

L'Accordo, inoltre, prevede la sistemazione, da parte della Ditta proponente, dell'incrocio tra via del Marmo e via Vegri con realizzazione di un sistema di rallentamento per garantire la sicurezza pedonale.

Si evidenzia che le aree oggetto di Accordo in esame si vengono a configurare come aree che sono caratterizzate, a livello idrogeologico, da particolare vulnerabilità degli acquiferi.

In particolare, le aree sono interessate dalla presenza di una falda ad una profondità tra 2 e 10 m dal piano campagna e, secondo quanto riportato nello studio geologico del PAT, sono caratterizzate da una litologia del terreno costituita da materiali che presentano granulometria ad elevata permeabilità.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 9 aprile 2019, che evidenzia come il Terzo Piano degli interventi del comune di Dolcè il non debba essere sottoposto a procedura VAS a condizione che vengano attuate le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel RAP, recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste dalle Autorità Ambientali interessate, quelle previste dalla Valutazione di Incidenza n. 14/2019, nonché le seguenti prescrizioni:



Con preciso riferimento all'istanza N. 13, in considerazione delle problematiche relative agli aspetti di sicurezza idrogeologica, si ritiene che debba essere data puntuale attuazione alle indicazioni e/o prescrizioni contenute nella specifica pianificazione di settore (Piano di Assetto Idrogeologico - PAI e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - PGRA) e, in particolare, a quanto riportato all'art. 10 del PAI;

In ragione delle possibili destinazioni d'uso ammesse all'interno del lotto interessato dall'Accordo N. 28 si ritiene che, nelle fasi relative alla sua attuazione, dove è prevista una progettazione esecutiva, al fine di garantire la matrice acqua sia necessario prevedere un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio, nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. Si ritiene, inoltre, di adottare, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e gestione delle opere, tutte le misure necessarie a preservare la falda acquifera e tutte le opere necessarie a garantire una corretta gestione delle acque reflue prodotte in attuazione di quanto previsto nelle Norme Tecniche Attuative del PAT all'art. 7.5.3.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Terzo Piano degli interventi del comune di Dolcè, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015.



prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Saga pedo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*, *Canis lupus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Dolcè, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
5. con preciso riferimento all'istanza N. 13, in considerazione delle problematiche relative agli aspetti di sicurezza idrogeologica, si ritiene che debba essere data puntuale attuazione alle indicazioni e/o prescrizioni contenute nella specifica pianificazione di settore (Piano di Assetto Idrogeologico - PAI e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - PGRA) e, in particolare, a quanto riportato all'art. 10 del PAI;
6. in ragione delle possibili destinazioni d'uso ammesse all'interno del lotto interessato dall'Accordo N. 28 si ritiene che, nelle fasi relative alla sua attuazione, dove è prevista una progettazione esecutiva, al fine di garantire la matrice acqua sia necessario prevedere un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio, nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. Si ritiene, inoltre, di adottare, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e gestione delle opere, tutte le misure necessarie a preservare la falda acquifera e tutte le opere necessarie a garantire una corretta gestione delle acque reflue prodotte in attuazione di quanto previsto nelle Norme Tecniche Attuative del PAT all'art. 7.5.3..

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine